COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

Provincia di Perugia

RELAZIONE SUL

RENDICONTO DELLA GESTIONE

anno 2017

GIUNTA COMUNALE

Piazza G.G. Pontano n. 18 – 06041 Cerreto di Spoleto

Tel. 0743/91231 – Fax 074391231

Posta certificata comune.cerretodispoleto@postacert.umbria.it

PREMESSA

La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio; essa contiene le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011.

La presente relazione esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, agevolando la presentazione e l'approfondimento del rendiconto dell'attività svolta nel corso dell'esercizio all'assemblea consiliare. Si tratta comunque di un documento previsto dalla legge, come prescrivono gli articoli 151 e 231 del D.Lgs. 267 del 2000, attraverso il quale "l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati".

La Giunta ha quindi redatto la presente relazione nella quale vengono esposte le proprie valutazioni di efficacia sull'azione condotta nel corso dell'esercizio trascorso e per evidenziare i risultati conseguiti in termini finanziari, economico-patrimoniali oltre che programmatici, secondo quanto approvato nel DUP 2017/2019.

Il "rendiconto della gestione" rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo previsto dal legislatore nel vigente ordinamento contabile, costituito da:

- bilancio di previsione con il quale si fornisce una rappresentazione preventiva delle attività pianificate dall'amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della propria azione di governo attraverso l'individuazione degli obiettivi e dei programmi;

- rendiconto di gestione con il quale si procede alla misurazione ex post dei risultati conseguiti permettendo, in tal modo, la valutazione dell'operato della Giunta e dei dirigenti.

Tale impostazione, oltre che dalla vigente normativa, è prevista anche dal Principio Contabile n. 3 approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, che al punto 6 recita *"Il rendiconto, che si inserisce nel complessivo sistema di bilancio, deve fornire informazioni sui programmi e i progetti realizzati e in corso di realizzazione e sull'andamento*

finanziario, economico e patrimoniale dell'ente. Sotto il profilo politico-amministrativo, il rendiconto consente l'esercizio del controllo che il Consiglio dell'ente esercita sulla Giunta quale organo esecutivo, nell'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo politico-amministrativo attribuite dall'ordinamento al Consiglio."

Lo stesso principio contabile esplicita come le finalità della presente relazione, redatta con scopi generali, siano quelle di "rendere conto della gestione" e di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria oltre che sull'andamento economico e sui flussi finanziari di un ente locale.

Nello specifico, riteniamo che gli obiettivi generali della comunicazione dell'ente locale devono essere quelli di dare informazioni utili al fine di evidenziare le responsabilità decisionali e di gestione, fornendo informazioni sulle fonti e sugli impieghi in termini finanziari e di cassa, oltre che sui costi dei servizi erogati, misurando l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. In altri termini, il rendiconto deve soddisfare le esigenze di tutti quei soggetti utilizzatori del sistema di bilancio quali i cittadini, i consiglieri e gli amministratori, gli organi di controllo e gli altri enti pubblici, i dipendenti, i finanziatori, i fornitori e gli altri creditori, fornendo tutte le informazioni utili per evidenziare i risultati socialmente rilevanti prodotti dall'ente.

A riguardo, un ruolo fondamentale è svolto dalla relazione al rendiconto della gestione che, ai sensi dell'art. 151 comma 6 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, "*esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti"*. Non solo, in quanto dalla lettura del TUEL si evince che la relazione prevista all'articolo 151 debba contenere alcuni elementi minimi essenziali. Questa precisazione è contenuta nell'art. 231 del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede espressamente che: "*Nella relazione prescritta dall'articolo 151, comma 6, l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati*".

Da quanto riportato si comprende come l'analisi contenuta nella presente relazione non possa limitarsi al solo dato finanziario, ma debba estendersi anche a quello patrimoniale ed economico che permette una lettura più ampia e completa dei fenomeni aziendali che si sono verificati. Inoltre, deve consentire la concreta verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e della realizzazione dei programmi nel rispetto degli equilibri economici e finanziari.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 -Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227 e ss.mm.ii.)

Art. 227. Rendiconto della gestione.

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta

   è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento. Il rendiconto deliberato è inviato all'organo regionale di controllo ai sensi e con le modalità d i cui all'articolo 133.
3. Per le province, le città metropolitane, i comuni c on popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla Sezione Enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione Enti locali potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.

5. Sono allegati al rendiconto:
    a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma 6;
    b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d);
    c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.
6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e la Corte dei Conti.

Art. 151. Princìpi in materia di contabilità.

1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i princìpi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.

3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

6. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo

D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 -Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172, S.O.)

La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

a) i criteri di valutazione utilizzati;

b) le principali voci del conto del bilancio;

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

IDENTITA' DELL'ENTE LOCALE

1. Profilo Istituzionale

Il Comune di Cerreto di Spoleto presenta i seguenti dati caratteristici:

75 kmq di territorio;
1055 abitanti al 31.12.2017;
10 località;

Dalle informazioni sopra riportate si comprendono le peculiarità dell'ente in termini di estensione territoriale e scarsa densità abitativa (cosiddetta area vasta) che determinano difficoltà gestionali, in particolare, con riferimento all'ottimizzazione delle risorse e mantenimento di livelli adeguati dei servizi.

2. Scenario

TERREMOTO

La gestione dell'ente nell'anno 2017 è stata influenzata sia dallo scenario politico economico generale che dalla sequenza sismica che, a partire dal 24 agosto 2016, ha pesantemente colpito il territorio del centro Italia. La durata della sequenza sismica, ad oggi ancora in corso, le caratteristiche del territorio interessato, fanno prevedere una durata degli interventi di ritorno alla situazione pre-crisi molto lunga, con effetti sul tessuto socio-economico al momento non pienamente conoscibili. Il Comune è inserito nell'allegato 1 del decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, che ha individuato i Comuni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria ricadenti nel cd. cratere "Sisma centro Italia" tra le cui misure ha previsto anche disposizioni in materia di contabilità e bilancio, di sospensione dei termini degli adempimenti e degli obblighi tributari.

3. Disegno strategico

Per chiarire i programmi dell'amministrazione nei quali l'attività dell'ente si è sviluppata nel corso dell'anno 2017, occorre riportare quanto stabilito in sede di Documento Unico di Programmazione allegato al Bilancio di Previsione dell'anno 2017/2019.

PROGRAMMA DI GESTIONE ENTE	
Descrizione	Il programma GESTIONE ENTE racchiude tutte le attività di spesa corrente che l'amministrazione, viste le ridotte disponibilità finanziarie, strumentali ed umane a disposizione, ha intenzione di realizzare. Si tratta principalmente di un programma di consolidamento dell'esistente e di razionalizzazione delle scelte attraverso una particolare attenzione alle spese al fine di individuare sacche di inefficienze in grado di liberare ulteriori risorse e renderle disponibili per attività di sviluppo.
Motivazione delle scelte	Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione co rispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili. L'incertezza, descritta nelle sezioni precedenti, relativa all'importo delle entrate correnti (soprattutto del Titolo I) incide pesantemente sulle valutazione inerenti tale programma
Finalità da conseguire	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza de cittadino nel campo dei ser vizi già specificati nel la descrizione del programma.

Investimento	Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici ed alla descrizione del programma Investimenti
	L'ente ha intenzione di continuare ad erogare quei servizi ai

Erogazione di servizi di consumo	cittadini, quali ad esempio trasporto scolastico e mensa scolastica, che sebbene non abbiano la necessaria copertura finanziaria sono ritenuti un servizio necessario da fornire alla comunità. La differenza di spesa, non coper ta dall'entrata specifica, è posta quindi a carico del bilancio dell'ente.
Risorse umane da impiegare	Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.
Risorse strumentali da utilizzare	Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

OPERE PUBBLICHE	
Descrizione	Il programma OPERE PUBBLICHE riassume in sé tutte le scelte effettuate dall'ente in merito ai lavori pubblici presenti nelle varie funzioni e nei vari servizi del bilancio dell'ente all'interno del titolo II della spesa e per la maggior parte del titolo IV e V dell'entrata. Per una puntuale specificazione delle opere da realizzare e dei responsabili di procedimento di ciascuna di esse si rinvia al Programma triennale dei lavori pubblici.
Motivazione delle scelte	Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione c orrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili.
Finalità da conseguire	Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo de i servizi già specificati nel la descrizione del programma.
Investimento	Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.
Erogazione di servizi di consumo	
Risorse umane da impiegare	Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti

	servizi.
Risorse strumentali da utilizzare	Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

4. Politiche gestionali

La gestione adottata nel corso dell'anno 2017 è la sintesi di quanto esposto nei paragrafi precedenti. L'obiettivo raggiunto è stato di mantenere e migliorare i servizi offerti alla popolazione pur in considerazioni dei progressivi tagli alle risorse economiche subite dall'ente e di personale conseguenza dell'applicazione delle rigide normative in materia di gestione del personale degli enti locali. Pur tuttavia nel corso dell'esercizio 2017 la gestione dell'Ente è stata notevolmente interessata dagli eventi collegati al Sisma 2016 che hanno colpito questo territorio con numerose ricadute sia in termini finanziari che di programmazione degli interventi e delle attività collegata alla fase di prima emergenza.

5. Politiche fiscali

Nell'anno 2017 la pressione fiscale esercitata dall'ente non è variata, conformemente a quanto disposto dall'art. 1 c. 42 della Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232 del 11 dicembre 2016), in tema di contenimento del livello complessivo della pressione tributaria. Tuttavia, occorre senz'altro tenere conto dei numerosi provvedimenti normativi riguardanti la gestione dei tributi locali negli enti del cratere Sisma. In particolare di seguito si richiamano le principali norme di interesse :

Decreto Ministeriale 01/09/2016

D.L. 17/10/2016 n.189, convertito dalla L.15/12/2016 n.229

D.L. 09/02/2017 n. 8, convertito dalla L.07/04/2017 n.45

D.L. 24/04/2017 n.50

D.L. 148/2017.

6. Assetto organizzativo

L'organizzazione dell'ente è articolata nei settori sotto riportati, indicati con il rispettivo personale assegnato:

1 Segretario comunale in convenzione con il Comune di Preci

Servizio Amministrativo: 1 dipendente tempo pieno responsabile del servizio + 1 Collaboratore Amministrativo;

Servizio Demografico: 1 dipendente a tempo pieno responsabile del servizio + 1 Istruttore Direttivo, in quiescenza dal 1 marzo 2017

Servizio Finanziario: 3 dipendenti tempo pieno (di cui 1 a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018) + il Responsabile del Servizio (ex art. 1, c. 557, L.311/2004);

Servizio Polizia Municipale: 1 dipendente a tempo pieno

Servizio Tecnico: 1 dipendente a tempo pieno responsabile del servizio + 4 Istruttori Tecnici + 1 Collaboratore Amministrativo+4 operai/autisti di cui n. 2 collocati in quiescenza nel corso del 2017.

7. Partecipazioni detenute

L'ente detiene attualmente le seguenti partecipazioni societarie:

- Valnerina Servizi s.c.p.a. : € 4.131,68 pari al 4% del capitale sociale;
- Valle Umbra Servizi s.p.a.: € 1.384,43 pari allo 0, 21 % del capitale sociale;
- Umbria Digitale s.c.a r.l.: € 0,56 pari allo 0,000014% del capitale sociale;

Da quanto sopra riportato si evince che il Comune di Cerreto di Spoleto non ha partecipazioni di controllo in alcuna delle suddette società.

8. Convenzioni con enti

L'ente Comune di Cerreto di Spoleto aveva in essere nel 2017 le seguenti convenzioni:

- Convenzione di Segreteria Comunale con il comune di Preci;
- Servizio Finanziario associato con il Comune di Ferentillo e con il Comune di Otricoli (cessata nel mese di febbraio 2017).

SEZIONE TECNICA DELLA GESTIONE

1. Criteri generali di formazione del rendiconto

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformino la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati.

La Commissione Arconet richiama, in particolare, l'attenzione sul principio contabile generale della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Sia il D.Lgs 91/2011 concernente le altre amministrazioni pubbliche, che il decreto legislativo 118/2011 hanno previsto la sperimentazione di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, cd. "potenziata", secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza.

In considerazione dei positivi risultati della sperimentazione, gli enti territoriali hanno adottato a regime il principio della competenza potenziata a decorrere dal 1° gennaio 2015.

La corretta applicazione di tale principio, è volta a consentire di:

- conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;
- evitare l'accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;
- rafforzare la programmazione di bilancio;
- favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;
- avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.

I principi contabili applicati sono norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che svolgono una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti.

E' da precisare che l'adozione dei principi applicati concernenti la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato è stata soggetta a rinvio negli enti di dimensioni inferiori a 5000 abitanti, con l'esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011.

La normativa vigente prevede Principi contabili generali , il Principio contabile generale sperimentale della competenza finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011), Principio contabile applicato del bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 D.Lgs 118/2011)

Il rendiconto della gestione ed i suoi allegati sono redatti dal Servizio Finanziario dell'ente in conformità con la vigente normativa ed avendo a riferimento i principi contabili espressi dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità d egli Enti Locali del Ministero dell'Interno con particolare riferimento al Principio Contabile n. 3 "Il rendiconto degli enti locali" approvato nella seduta del 15 gennaio 2004, che seppure non siano una prescrizione normativa forniscono un preciso strumento tecnico per la redazione degli elaborati contabili.

Il rendiconto redatto è frutto anche delle valutazioni espresse in conformità con la giurisprudenza espressa dalla Corte dei Conti ed in relazione alle valutazioni espresse in passato dalla Sezione di Controllo dell'Umbria in occasione delle attività di controllo effettuate sul Comune di Cerreto di Spoleto.

Di particolare importanza è l'analisi della gestione dei residui da principi di prudenza e volta al mantenimento in bilancio dei soli residui relativi ai fatti contabili di più recente manifestazione e di quelli che siano effettivamente supportati da idonee documentazioni che ne giustifichino il mantenimento.

2. Criteri di valutazione del patrimonio

Il patrimonio dell'ente, oggetto di profonda revisione negli ultimi anni da parte di questa amministrazione, risulta essere nell'inventario dell'ente. Tale situazione va riconsiderata alla luce dell'introduzione della contabilità economico patrimoniale ad opera del D.Lgs 118/2011 che impone una riclassificazione delle voci di stato patrimoniale e l'inserimento del bilancio attivo per le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie per giungere infime all'approvazione del stato patrimoniale e del conto economico.

Tuttavia come per il rendiconto 2016, in data 12 aprile 2018 è sopraggiunto, con FAQ n. 30 pubblicata sul sito ARCONET, un nuovo rinvio dell'obbligo di tenuta della contabilità economica patrimoniale nei Comuni e nelle unioni dei Comuni fino a 5.000 abitanti.

3. Risultato finanziario

Il Rendiconto di gestione per l'anno 2017 presenta quindi alla luce delle considerazioni in precedenza effettuate i seguenti risultati derivanti dalla gestione di bilancio dell'ente e dalle operazioni di verifica contabile effettuate dal Servizio Finanziario.

Risultati della gestione

Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2017 risulta così determinato:

SALDO DI CASSA	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa 1° gennaio			**85.568,91**
Riscossioni	441.171,90	2.403.846,21	2.845.018,11
Pagamenti	538.375,12	1.674.844,95	2.213.220,07
Fondo di cassa al 31 dicembre			**717.366,95**
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			**717.366,95**
di cui per cassa vincolata			286.130,42

Il fondo di cassa vincolato è così determinato:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017	717.366,95
Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2017 (a)	286.130,42
Quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata al 31/12/2017 (b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (a) + (b)	286.130,42

Di seguito si riporta la situazione di cassa dell'Ente al 31.12 degli ultimi esercizi, evidenziando l'eventuale presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun anno:

	Disponibilità	Anticipazioni non estinte alla data di chiusura dell'esercizio
Anno 2012	524.927,34	0,00
Anno 2013	562.869,97	0,00
Anno 2014	1.284.210,50	0,00
Anno 2015	95.686,53	0,00
Anno 2016	85.568,91	0,00
Anno 2017	**717.366,95**	0,00

Il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria autorizzata ai sensi dell'art. 222 del TUEL nell'anno 2017 è stato di € 316.430,64 (deliberazione di G.C. n. 110 del 27.12.2016).Si rappresenta che nel corso dell'esercizio 2017 non è stato fatto ricorso all'anticipazione.

Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 353.023,83 come risulta dai seguenti elementi:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		2017
Accertamenti di competenza	+	3.516.003,27
Impegni di competenza	-	3.378.557,44
SALDO		137.445,83
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01	+	239.850,00
Impegni confluiti in FPV al 31/12	-	24.272,00
SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		353.023,83

Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo

Saldo della gestione di competenza	+	**353.023,83**
Eventuale avanzo di amministrazione applicato	+	
Quota disavanzo ripianata	-	19.144,52
SALDO		333.879,31

Nella tabella sottostante integrando la gestione di competenza con la gestione dei residui possiamo giungere a determinare il risultato di amministrazione dell'esercizio.

Il risultato di amministrazione del 2017 è positivo e pari ad € 443.671,36.

Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell'anno (incassi e pagamenti in competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti su residui). I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se costituito, denota la presenza di impegni di spesa già finanziati ma imputati in esercizi futuri, in dipendenza del loro grado di esigibilità non riconducibile all'esercizio dell'attuale rendiconto. Riguardo alla consistenza finale del fondo pluriennale vincolato è importante notare come questo importo produce effetti automatici sugli stanziamenti del triennio successivo, dato che il valore assunto dal FPV/U si ripercuote in modo automatico sulla consistenza iniziale del

FPV/E stanziato nell'esercizio successivo.

Partendo da questi dati e delle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato, come di seguito riportato, non produce né produrrà nell'immediato effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione, aggiornamento e gestione delle previsioni di entrata e uscita relative al bilancio in corso. L'ente, nel caso in cui questa condizione dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni non ancora manifestati e riconducibili ad esercizi precedenti, potrà intervenire con tempestività e ricorrere, ove la situazione lo dovesse richiedere, all'operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista dall'attuale quadro normativo.

		GESTIONE		
		RESIDUI	**COMPETENZA**	**TOTALE**
Fondo cassa al 1° gennaio				85.568,91
RISCOSSIONI	(+)	441.171,90	2.403.846,21	2.845.018,11
PAGAMENTI	(-)	538.375,12	1.674.844,95	2.213.220,07
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			717.366,95
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			717.366,95
RESIDUI ATTIVI	(+)	782.781,24	1.112.157,06	1.894.938,30
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				-
RESIDUI PASSIVI	(-)	440.649,40	1.703.712,49	2.144.361,89
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI [1]	(-)		**24.272,00**	24.272,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE [1]	(-)			-
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 17 (A)	(=)			**443.671,36**

Composizione del risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e questo al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi costituenti. Il margine di azione nell'utilizzare il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, infatti, dipende proprio da questi fattori. Per quanto riguarda la scomposizione del risultato nelle componenti elementari, la quota di avanzo accantonata è costituita da economie sugli stanziamenti in uscita del fondo crediti di dubbia esigibilità e da quelle, sempre nel versante della spesa, relative alle eventuali passività potenziali (fondi spese e fondi rischi). La quota vincolata è invece prodotta dalle economie su spese finanziate da entrate con obbligo di destinazione imposto dalla legge o dai principi contabili, su spese finanziate da mutui e prestiti contratti per la copertura di specifici investimenti, da economie di uscita su capitoli coperti da trasferimenti concessi per finanziare interventi con destinazione specifica, ed infine, da spese finanziate con entrate straordinarie su cui è stato attribuito un vincolo su libera scelta dell'ente.

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del rendiconto, si è proceduto a determinare il valore contabile del risultato di amministrazione applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti, compatibilmente con il rispetto delle norme di riferimento. La conclusione di questo procedimento, già esposta con le risultanze finali del precedente prospetto, ha portato ad escludere la presenza di un disavanzo accertato o emergente, circostanza, questa, che avrebbe comportato l'iscrizione di pari importo tra le spese del nuovo bilancio, e ciò al fine di ripianare la perdita riconducibile ad esercizi precedenti.

Oltre a questo aspetto, la verifica ha interessato anche la composizione interna del risultato in modo da escludere che al suo interno, pur in presenza di un risultato apparentemente positivo (importo finale esposto nel precedente prospetto), non vi fossero delle quote oggetto di vincolo superiori all'ammontare complessivo del risultato contabile. Anche in questo secondo caso, infatti, l'ente sarebbe obbligato a ripianare questa quota, riconducibile alla mancata copertura dei vincoli, con l'applicazione di pari importo alla parte spesa del bilancio, sotto forma di disavanzo destinato al ripristino contabile dei vincoli.

Relativamente al bilancio di previsione in corso, pertanto, sarà possibile utilizzare la quota del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate, oltre che la parte dell'avanzo originata dalle altre componenti, diverse da quelle vincolate.

Il prospetto mostra la composizione sintetica del risultato mentre il dettaglio (elenco analitico delle singole voci) è riportato nel corrispondente allegato obbligatorio al rendiconto, a cui pertanto si rinvia.

La quota vincolata è invece prodotta dalle economie su spese finanziate da entrate con obbligo di destinazione imposto dalla legge o dai principi contabili, su spese finanziate da mutui e prestiti contratti per la copertura di specifici investimenti, da economie di uscita su capitoli coperti da trasferimenti concessi per finanziare interventi con destinazione specifica, ed infine, da spese finanziate con entrate su cui è stato attribuito un vincolo su libera scelta dell'ente.

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del rendiconto, si è proceduto a determinare il valore contabile del risultato di amministrazione applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti, compatibilmente con il rispetto delle norme di riferimento. La conclusione di questo procedimento, già esposta con le risultanze finali del precedente prospetto, ha portato ad un risultato finale in avanzo.

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:	
Risultato di amministrazione	**443.671,36**
Parte accantonata [3]	355.690,55
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/17[4]	355.690,55
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contenzioso	
Altri accantonamenti	2.602,92
Totale parte accantonata (B)	**358.293,47**
Parte vincolata	45.406,15
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	45.406,15
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	**45.406,15**
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**-**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**39.971,74**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto terzi. I modelli di bilancio e rendiconto adottano la stessa suddivisione.

Partendo da queste linee conduttrici, i documenti contabili originari erano stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di

competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata poi mantenuta durante la gestione attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n.15 - Equilibrio di bilancio).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni, sono stati dimensionati e poi aggiornati (variazioni di bilancio) in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni attive e passive nei rispettivi esercizi. Di conseguenza, le corrispondenti previsioni hanno tenuto conto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del principio n.16 - Competenza finanziaria).

Nel predisporre i documenti di rendiconto non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Piano esecutivo di gestione), pertanto, è stata formulata in modo da considerare che i fatti di gestione dovevano rilevare, a rendiconto, anche l'aspetto economico dei movimenti (rispetto del principio n.17 - Competenza economica).

La situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite è stata oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che con le variazioni di bilancio fossero conservati gli equilibri e mantenuta la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti. Con l'attività di gestione, e il conseguente accertamento delle entrate e impegno delle spese, gli stanziamenti si sono tradotti in accertamenti ed impegni.

A rendiconto, pertanto, la situazione di equilibrio (pareggio di bilancio) che continua a riscontrarsi in termini di stanziamenti finali non trova più corrispondenza con i corrispondenti movimenti contabili di accertamento ed impegno, creando così le condizioni per la formazione di un risultato di competenza che può avere segno positivo (avanzo) o negativo (disavanzo).

Il prospetto, limitato alla sola competenza, riporta la situazione in termini di stanziamenti e di relativo risultato.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	19.144,52
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2.081.085,51
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.688.786,20
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	*24.272,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	48.793,23
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		**300.089,56**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche dispos.di legge o dei principi contabili	(+)	45.092,70
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destin.estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O=G+H+I-L+M		**345.182,26**
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) FPV per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	239.850,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.233.054,84
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	45.092,70
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili*	(+)	0,00
M) Entrate da accens.prestiti dest.a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.427.812,14
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E		**0,00**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
Equilibrio di parte corrente (O)		**345.182,26**
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	€ 0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	€ 0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**345.182,26**

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2017

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventa esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale.

La tecnica che prevede l'impiego del fondo pluriennale vincolato ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Non si tratta, pertanto, di un criterio generalizzato applicabile a tutte le casistiche di assunzione dell'impegno ma solo ad una cerchia ristretta di situazioni, tutte codificate dalla legge o espressamente regolamentate dai principi contabili, a cui l'ente deve fare riferimento.

Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerta esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata non è però esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai criteri adottati per la stesura del rendiconto, la quota dell'originario impegno liquidabile nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si è tradotta in debito esigibile nello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata fondo pluriennale vincolato. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte

dell’originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l’entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell’intervento previsto (somma dell’impegno imputato nell’esercizio di competenza più la parte rinviata al futuro; quest’ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Lo stanziamento complessivo delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell’impegno originario in cui l’esecuzione dell’obbligazione passiva è stata rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (crono programma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi.

Per quanto riguarda invece la dimensione complessiva assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio.

Il prospetto seguente mostra i criteri di formazione del fondo pluriennale vincolato con i conseguenti effetti sugli stanziamenti di questo rendiconto, sia in entrata che in uscita, seguito poi dalla dimostrazione dell’avvenuto mantenimento degli equilibri di bilancio conseguenti alla tecnica contabile adottata. Questo secondo aspetto (equilibri interni al FPV), visibile nella seconda parte del prospetto, è importante perchè identifica come, e in quale misura, la tecnica del fondo pluriennale vincolato vada ad interagire con gli stanziamenti del bilancio, sia in termini di entrata (finanziamento originario della spesa con entrate a specifica destinazione a cui va a sommarsi la copertura della spesa reimputata tramite l'applicazione in entrata del FPV/E) che di uscita (spesa stanziata sotto forma di FPV/U a cui va a sommarsi l'uscita imputata in modo definitivo sotto forma di impegni di chiusura del procedimento di spesa).

La rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato rende evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

La composizione del FPV finale 31/12/2017 è la seguente:

FPV	01/01/2017	31/12/2016
FPV di parte corrente	0,00	24.272,00
FPV di parte capitale	239.850,00	0,00

La composizione del FPV di parte corrente finale 31/12/2017 è la seguente:

- Cap 138 – liti, arbitraggi e consulenze – risarcimento danni: €1.400,00
- Cap. 2446 – fondo miglioramento dell'efficienza dei servizi: €22.872,00

4.Criteri di valutazione delle entrate

Le operazioni di chiusura del rendiconto sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravalutazioni delle singole poste (attendibilità).

Il procedimento di accertamento delle entrate e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).

I modelli del rendiconto espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi della Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di consuntivo e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (rispetto del principio n.5 -Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità).

Nella fase tecnica che preceduto la stesura del documento contabile, le componenti positive non realizzate non sono state contabilizzate mentre le componenti negative sono state contabilizzate, e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate (rispetto del principio n.9 - Prudenza).

Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del credito, il titolo giuridico che lo supporta, il soggetto debitore, l'ammontare del credito con la relativa scadenza, mentre gli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.

In linea di massima e salvo specifiche deroghe previste dalla legge o dai princìpi, l'iscrizione della posta contabile nel bilancio è avvenuta rispettando il criterio della scadenza del credito, dato che l'accertamento delle entrate è effettuato nell'anno in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui viene a scadere.

Dopo questa doverosa premesse di carattere generale, il prospetto che segue mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del rendiconto ufficiale. Le note sviluppate nei successivi argomenti (tributi, trasferimenti correnti, entrate

extratributarie, entrate in c/capitale, riduzione di attività finanziarie, accensione di prestiti e anticipazioni da tesoriere/cassiere) andranno invece ad analizzare i criteri seguiti per accertare gli importi dei diversi tipi di entrata, per imputarli ai rispettivi esercizi di competenza.
Per tutti gli ulteriori commenti si rinvia alle schede della relazione della Giunta.

Tributi

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi similari (Tip.101), le compartecipazioni di tributi (Tip.104), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301) o della regione e/o provincia autonoma (Tip.302).Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di accertamento, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Tributi. I ruoli ordinari sono stati accertati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato; per quest'ultimo aspetto, si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;
- Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi. Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), sono state accertate per cassa per cui la relativa previsione del bilancio ha tenuto conto di questa deroga al principio;
- Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica. Sono stati accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore ha provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa. La previsione e la conseguente imputazione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui si verifica questa condizione;
- Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti. Possono essere accertati sulla base delle riscossioni che saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto oppure, in alternativa, sulla base degli accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza, e per un importo non superiore a quello che è stato comunicato dal competente dipartimento delle finanze o altro organo centrale o periferico del governo.

Il quadro mostra la composizione sintetica delle entrate tributarie mentre il dettaglio è riportato nel rendiconto ufficiale (entrate per tipologia) o nell'eventuale modello che riclassifica gli stessi importi in base al piano dei conti finanziario, a cui pertanto si rinvia.

In particolare per l’entrata da addizionale IRPEF 2017 si dà atto che l’accertamento a bilancio è stato assunto sulla base del principio contabile finanziario che testualmente dispone:
“Gli enti locali possono accertare l’addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all’anno di imposta.
L’entrata sarà monitorata nel corso di tutto il 2018.

Trasferimenti correnti

Gli accertamenti contabili, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle singole tipologie, sono stati formalizzati applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l’entrata nell’esercizio in cui l’obbligazione giuridica è esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101), da famiglie (Tip.102), da imprese (Tip.103), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105). In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili di competenza:
- Trasferimenti da PA, famiglie, imprese, istituzioni private. Sono stati accertati, di norma, negli esercizi in cui diventa esigibile l’obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;
- Trasferimenti UE. Questo genere di entrata, suddivisa nella quota a carico dell’unione europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, è accertabile solo nel momento in cui la commissione europea approva il corrispondente intervento. Con questa premessa, la registrazione contabile è allocata negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente crono programma. L’eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all’effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l’obbligo di prevedere l’entrata, con il relativo accertamento, nell’esercizio di accredito dell’incasso anticipato.
Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La registrazione dell'accertamento, pertanto, colloca l'importo nell'esercizio in cui è adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione.
Gli allegati al rendiconto mostrano la composizione dei trasferimenti correnti a cui pertanto si rinvia.

Entrate extratributarie

Rientra in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200), gli interessi attivi (Tip.300), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500).

Gli accertamenti di rendiconto, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono stati formulati applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventa realmente esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Gestione dei servizi pubblici. I proventi sono stati contabilizzati nell'esercizio in cui servizio è stato realmente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- Interessi attivi. Sono stati riportati nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulta esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono accertabili nell'esercizio dell'incasso;
- Gestione dei beni. Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono attribuite come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventa esigibile, applicando quindi la regola generale. Anche le entrate da concessioni pluriennali, che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e che costituiscono, pertanto, risorse di natura non ricorrente, sono contabilizzate con il medesimo criterio e prevalentemente destinate, in virtù della loro natura, al finanziamento di investimenti.

Il dettaglio è riportato nel rendiconto ufficiale (entrate per tipologia) a cui pertanto si rinvia.

Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100), i contributi agli investimenti (Tip.200), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500).

Gli accertamenti di rendiconto, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle singole tipologie, sono stati formulati applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventa esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del

triennio autorizzatorio, compreso l'esercizio approvato con il presente rendiconto. In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili, le entrate che derivano da:
- Trasferimenti in conto capitale. Sono state contabilizzate, di norma, negli esercizi in cui diventa esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è invece richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;
- Alienazioni immobiliari. Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è accertabile solo nell'esercizio in cui viene a concretizzarsi questa condizione. L'eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti che sono stati ripresi per consentire l'esatta attribuzione dell'entrata al rispettivo esercizio.

Riduzione di attività finanziarie

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip.100), la riscossione di crediti a breve (Tip.200), a medio e lungo termine (Tip. 300) oltre alla voce residuale (Tip.400). Questi movimenti, ove siano stati realizzati, sono imputabili nell'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile. Senza la presenza di specifiche deroghe, pertanto, si applica il principio generale della competenza potenziata. Per quanto riguarda il contenuto specifico delle operazioni da cui hanno origine queste entrate, movimenti che sono di norma associati ad analoghe operazioni presenti in spesa, si rimanda al corrispondente argomento delle uscite (acquisizione di attività finanziarie).
Il dettaglio è riportato nel conto di bilancio ufficiale (entrate per tipologia) a cui pertanto si rinvia.
Nel 2017 non sono stati contratti nuovi mutui.

Accensione di prestiti

Questi movimenti, con poche eccezioni riportate di seguito, sono contabilizzati applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300) ed altre forme di entrata residuali (Tip.400). In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili:
- Assunzione di prestiti. L'accensione di mutui e le operazioni ad essa assimilate, se messe in atto nel periodo considerato, è imputabile solo negli esercizi in cui la somma diventerà realmente

esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il finanziatore rende disponibile il finanziamento in esecuzione del relativo contratto;

- Contratti derivati (fattispecie non presente) La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, è effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, devono essere contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto accertabili tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile.

Il dettaglio è riportato nel conto di bilancio ufficiale (entrate per tipologia) a cui pertanto si rinvia.

Anticipazioni

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100). La previsione con il corrispondente accertamento, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che sono estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale accertamento di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto impegno in uscita (chiusura di anticipazioni), indica l'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente ha legittimamente utilizzato nell'esercizio. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce il relativo importo all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica si perfeziona, diventando così effettivamente esigibile.

Nel corso del 2017 l'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

5.Criteri di valutazione delle uscite

Le operazioni di chiusura contabile delle uscite di bilancio, al pari di quelle relative alle entrate, sono state precedute dalla valutazione dei flussi finanziari che si sono manifestati nell'esercizio, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in esame solo le operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e stima adottati potessero portare a sottovalutazione e sopravalutazione delle singole poste (attendibilità).

Il procedimento di attribuzione della spesa e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevole la consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da

un’informativa supplementare, presente nella Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).
Anche in questo caso, si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni fossero già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di rendiconto e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica (rispetto del principio n.5 -Veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità).
Nella fase tecnica che preceduto la stesura del documento contabile le componenti positive (entrate) non realizzate non sono state contabilizzate a consuntivo mentre le componenti negative (uscite) sono state contabilizzate, e quindi riportate nel rendiconto, per la sola quota definitivamente realizzata, con imputazione della spesa nel relativo esercizio (rispetto del principio n.9 - Prudenza).
Il riscontro sulle uscite, oggetto di impegno in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del debito, l’indicazione della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell’obbligazione e la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio, mentre agli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.
La spesa corrente ed in conto capitale indicate tra gli impegni sono solo quelle impegnate con esigibilità nel 2017, senza tener conto del FPV che è stato costituito a fronte delle spese la cui esigibilità è stata rinviata al 2018 .

Spese correnti

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101), le imposte e le tasse (Macro.102), l’acquisto di beni e le prestazioni di servizi (Macro.103), i trasferimenti correnti (Macro.104), gli interessi passivi (Macro.107), le spese per redditi da capitale (Macro.108), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110).
In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione diversi dal principio generale che prescrive l’imputazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata nell’esercizio in cui l’uscita diventa esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:
- Trattamenti fissi e continuativi (personale). Questa spesa, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata imputata nell’esercizio in cui si è verificata la relativa liquidazione. Nel caso di personale in convenzione con altri Enti il relativo rimborso è stato previsto nella corrispondente voce di uscita;
- Rinnovi contrattuali (personale). La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile

all’esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest’ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;

- Trattamento accessorio e premiante (personale). Questi importi, se dovuti, sono imputati nell’esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;
- Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale). È imputato nell’esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiscono nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva;

Gli importi del trattamento accessorio non ricorrente saranno pagati solo nel 2018 e pertanto per l’anno 2017 è stato costituito il relativo FPV a copertura della spesa nell’anno successivo. Il FPV prenotato ammonta a 22.872,00 euro.

- Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi). Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un’obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all’esercizio in cui è adempiuta completamente la prestazione;
- Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi). Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d’affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui matura la rata di affitto oppure è evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
- Aggi sui ruoli (beni e servizi). È impegnata nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono oggetto di specifico accertamento in entrata, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata;
- Gettoni di presenza (beni e servizi). Sono attribuiti all’esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell’anno immediatamente successivo;
- Utilizzo beni di terzi (beni e servizi). Le spese relativa al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è imputata a carico degli esercizi in cui l’obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti). Sono imputati nell’esercizio in cui è adottato l’atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell’anno in cui il diritto ad ottenere l’importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l’atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell’erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l’importo agli esercizi in cui l’obbligazione verrà effettivamente a scadere;

- Contributi in conto interessi (trasferimenti correnti). Sono di competenza degli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni poste a carico di questo ente (concedente), che si uniforma, così facendo, al contenuto del piano di ammortamento del prestito assunto dall'ente beneficiario del contributo;
- Contributi correnti a carattere pluriennale (trasferimenti correnti). Se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse;
- Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi). Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;
- Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi). Questo genere di spesa legale, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono stati provvisoriamente imputati all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura per poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la reimputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporta il ricorso alla tecnica del fondo pluriennale vincolato che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;
- Sentenze in itinere (beni e servizi). La presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa l'esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo, anche in presenza di sentenze non definitive. Esiste, pertanto, un'obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l'esito del giudizio o del ricorso) ma che va subito fronteggiata. In presenza di situazioni come quella delineata è stata valutata dall'ente la possibilità di accantonare l'onere stimato in un apposito fondo rischi, la cui modalità di gestione contabile è già descritta in altro specifico argomento, a cui pertanto si rinvia.

La composizione delle uscite correnti è ripotata nel prospetto del conto di bilancio a cui pertanto si rinvia.

Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati imputai negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza dell'esigibilità della spesa. Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201), gli investimenti fissi lordi (Macro.202), i contributi agli

investimenti (Macro.203), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204) a cui va ad aggiungersi la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205). Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del rendiconto, si evidenzia quanto segue:

- Finanziamento dell'opera. La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza si una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale non ha autorizzato, di per sé, l'assegnazione dei relativi lavori che sono stati invece necessariamente preceduti dall'accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo aspetto si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti;

- Impegno ed imputazione della spesa. Le spese d'investimento, purché provviste di finanziamento e in presenza di un'obbligazione verso terzi, sono state impegnate imputandole nell'esercizio di prevista esigibilità della relativa spesa.

In deroga a quanto sopra, se sussiste un primo tipo di condizioni minimali richieste dalla norma (quadro economico disponibile in seguito all'avvenuta approvazione del relativo progetto; avvenuta attivazione nell'esercizio di almeno una procedura di gara in corso di espletamento per una delle voci del quadro economico, escluse le spese progettuali), l'intero stanziamento del quadro economico è stato considerato "come impegnato" e ciascuna spesa è stata imputata nell'esercizio in cui si presume diventerà esigibile, evitando così la formazione di un'economia di bilancio (deroga limitata ad un solo esercizio). L'imputazione della spesa in conto esercizi futuri è stata effettuata con il ricorso alla tecnica del FPV. Sempre in deroga al principio generale, se sussiste un secondo tipo di condizioni minimali richieste dalla norma (quadro economico disponibile; impegno di spesa con un'obbligazione contrattuale su almeno una voce del quadro economico, escluse le spese progettuali), l'intero stanziamento del quadro economico è stato considerato "come impegnato" e ciascuna spesa è stata imputata nell'esercizio in cui si presume diventerà esigibile, evitando così la formazione di un'economia di bilancio (nessun limite temporale alla deroga).

- Adeguamento del crono programma. I lavori relativi ad un'opera pubblica già finanziata possono essere realizzati nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni difficilmente prevedibili. In presenza di variazione nei tempi previsti di realizzazione dell'opera, si è provveduto a reimputare la spesa attribuendola all'esercizio in cui è prevista la sua esigibilità.

- Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi. La concessione di contributi di parte investimento, pur essendo collocata tra le spese in conto capitale, non appartiene a questo comparto. Si tratta, infatti, della prevista erogazione di fondi a beneficio di altri soggetti che

assume, nell'ottica economica, la natura di un disinvestimento. Anche per questo motivo, queste voci sono collocate negli equilibri di bilancio tra quelle assimilate alle uscite di parte corrente. Gli eventuali impegni di questa natura sono stati pertanto assoggettati agli stessi principi di competenza adottati per i trasferimenti correnti, già analizzati nell'omonimo argomento.
La composizione delle uscite in conto capitale è ripotata nel prospetto del conto di bilancio a cui pertanto si rinvia.

Incremento di attività finanziarie

Sono comprese in questo specifico aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301), concessione di crediti a breve termine (Macro.302), concessioni di credito a medio e lungo termine (Macro.303) con l'aggiunta della voce di carattere residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304).
Gli stanziamenti di questa natura sono imputati nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa è stata prima prevista e poi impegnata.
In particolare, per quanto riguarda le concessioni di crediti, queste sono costituite da operazioni di diverso contenuto ma che hanno in comune lo scopo di fornire dei mezzi finanziari a terzi, di natura non definitiva, dato che il percipiente è obbligato a restituire l'intero importo ottenuto. Quest'ultima, è la caratteristica che differenza la concessione di credito dal contributo in conto capitale che invece è, per sua intrinseca natura, a carattere definitivo.
Nello specifico, ed entrando così nel merito degli impegni per incremento di attività finanziarie:
- Anticipazione di liquidità. Si verifica quando l'ente locale, in alternativa alla concessione di un vero e proprio finanziamento, decide di erogare a terzi un anticipo di cassa di natura transitoria. I naturali beneficiari di questa operazione di liquidità possono essere sia gli enti ed organismi strumentali che le società controllate o solamente partecipate. Per questo genere di operazione, di norma, il rientro del capitale monetario anticipato si verifica in tempi ragionevolmente rapidi, per lo più nello stesso esercizio del flusso monetario in uscita. In quest'ultimo caso, pertanto, all'uscita di cassa corrisponde un'analoga previsione di entrata (riscossione di crediti) collocata nel medesimo anno del rendiconto (perfetta corrispondenza tra accertamento e impegno sullo stesso esercizio);
- Concessione di finanziamento. Questo tipo di operazione, a differenza dal precedente, è assimilabile ad un formale finanziamento concesso a titolo oneroso. L'elemento determinante che qualifica l'intervento dell'ente è l'attività esercitata del soggetto che ne viene poi a beneficiare, ritenuta meritevole di intervento finanziario.
Le operazioni appena descritte sono imputate nell'esercizio in cui viene adottato l'atto amministrativo di concessione, purché l'iter procedurale si sia concluso nello stesso anno. In

caso contrario, e cioè quando il diritto di credito del futuro percipiente si colloca in un orizzonte temporale diverso da quello di adozione dell'atto, l'imputazione della spesa è riportata negli esercizi in cui l'obbligazione passiva, a carico di questa amministrazione, viene a maturare.
Nel corso del 2017 non vi sono state uscite per anticipazioni finanziarie .

Rimborso di prestiti

Gli impegni destinati alla restituzione dei prestiti contratti sono stati imputati nell'esercizio in viene a scadere l'importo dell'obbligazione giuridica passiva a carico dell'ente che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento del debito (annualità).
Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401), dei prestiti a breve termine (Macro.402), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403) oltre al gruppo residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404).
Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:
- Quota capitale. Si tratta della restituzione frazionata dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal rispettivo piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati.
L'imputazione della spesa, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale di competenza ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- Quota interessi. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, diversamente da questa ultima, è collocata tra le spese correnti (Macro.107).
La composizione delle uscite per rimborso prestiti è riportata nel prospetto del conto di bilancio a cui pertanto si rinvia. In merito si osserva che nel 2017 l'Ente ha sospeso il pagamento dei mutui giusta previsione di legge per il sisma, con prolungamento della durata senza applicazione di maggior interessi.

Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere o dal cassiere (macro aggregato 501) che si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100).
L'eventuale somma presente a rendiconto indica la dimensione complessiva delle aperture di credito richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione in contabilità dell'operazione nel versante delle uscite. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un

vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che devono essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio.
Anche in questo caso, non essendo prevista alcuna deroga al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di stanziare la spesa nell'esercizio in cui l'impegno, assunto sulla medesima voce, diventerà effettivamente esigibile.
Nel 2017 l'Ente come già detto più sopra non ha utilizzato questo istituto.

6.Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

Per la determinazione del F.C.D.E. l'Ente ha utilizzato il:

- Metodo ordinario

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2017 da calcolare col metodo ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.

In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a F.C.D.E. iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 355.690,55

7. Fondi spese e rischi futuri - fondo contenziosi

Il risultato di amministrazione non presenta accantonamento per fondo rischi contenzioso

8. Fondo perdite aziende e società partecipate

Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell'esercizio 2016, non risultano risultati d'esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l'ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016.

9.Fondo indennità di fine mandato

È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, così determinato:

Somme già accantonate nell'avanzo del rendiconto dell'esercizio precedente (eventuale)	2.602,92
Somme previste nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce	-
TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO	2.602,92

10.Debiti fuori bilancio in corso formazione

I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese ma non ancora formalizzate con l'assunzione del relativo impegno. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali, istituzioni, l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi e ricapitalizzazioni di società, fino alla necessità di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Un debito fuori bilancio può nascere anche in seguito all'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le attribuzioni riconducibili alle funzioni proprie dell'ente. Si deve pertanto conciliare, seppure a posteriori, l'acquisto del bene o del servizio con le regole ufficiali della contabilità e della contrattualistica pubblica.

Dal punto di vista operativo, l'ente iscrive in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che prevede il loro riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione del consiglio, atto che va così ad impegnare e finanziare la relativa spesa. Il riconoscimento del debito, la contabilizzazione della posta nella parte passiva del bilancio e il reperimento del finanziamento, pertanto, sono tre distinti passaggi di un unico procedimento formale che porta alla regolarizzazione della pratica.

Nel corso del 2017 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio né si è a conoscenza di debiti fuori bilancio in corso di formazione.

11.Obiettivo di finanza pubblica

Il patto di stabilità e crescita è un accordo dei paesi membri dell'unione europea per il controllo delle rispettive politiche di bilancio pubbliche e con lo scopo di mantenere fermi i requisiti di adesione all'eurozona. Si attua con il rafforzamento delle politiche di vigilanza sui deficit e debiti pubblici ed è accompagnato da un particolare tipo di sanzione, la procedura di infrazione per deficit eccessivo, che ne costituisce lo strumento di dissuasione.

Rientrano nei vincoli del patto solo le realtà con una dimensione demografica superiore ad un soglia minima.

L’ente locale con più di mille abitanti, nel momento in cui pianifica gli interventi di spesa, deve fare i conti con i vincoli imposti a livello centrale dal patto di stabilità interno. La norma, nella versione più recente, obbliga i comparti della P.A. a conseguire a consuntivo un saldo cumulativo (obiettivo programmatico) tra entrate e uscite, sia correnti che in C/capitale, denominato “Saldo finanziario di competenza mista". In termini più specifici, l’obiettivo assegnato a ciascun ente è costituito da un saldo finanziario che ha origine dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti) ed assumendo, proprio in virtù della competenza “mista”, gli accertamenti e gli impegni per la parte corrente e gli incassi ed i pagamenti per la parte in conto capitale. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo comporta, per l'ente inadempiente e soggetto alla disciplina del patto di stabilità, l'irrogazione di pesanti sanzioni.

Con riferimento all’esercizio 2017, l’articolo 1, comma 470 della legge n. 232 del 2016, prevede che, ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo per l’anno 2017, gli enti locali sono tenuti ad inviare – utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», entro il termine perentorio del 31 marzo 2018, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto n. 35717 del 12 marzo 2018. In data 31 marzo il Comune di Cerreto di Spoleto ha provveduto ad inviare tale certificazione.

12. Aspetti economico patrimoniali

L'ente inferiore ai 5.000 abitanti, si è avvalso nel 2016 della facoltà di rinviare all'esercizio 2017 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale sul la base del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/3:

Tale rinvio è stato deliberato anche per il 2017 sulla scorta della possibilità fornita dalla Commissione Arconet con la Faq n. 30 pubblicata in data 11 aprile 2018 sito della Ragioneria generale dello Stato che ha consentito lo ha consentito per i comuni fino a 5.000 abitanti.

13. Politiche di investimento e finanziamento

La spesa in conto capitale ammonta a € 1.427.812,14. Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza e relative fonti di finanziamento si rileva quanto segue:

Capitolo ENTRATA	Descrizione	Accertato CO 2017	USCITA	Impegnato CO	Differenza Accertato Impegnato
506	CO0NTRIBUTO REGIONALE LAVORI DI RIPRISTINO GIARDINI PUBBLICI DI BORGO CERRETO	18.000,00	2517	€ 18.000,00	€ 0,00
536	PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI (CORRISPONDE CAP.2732 USCITA)	27.400,00			€ 27.400,00
545	EROGAZIONE LIBERALE DA PARTE FONDAZIONI GENERALI E ASSICURAZIONI GENERALI (U2668)	300.000,00	2668	€ 300.000,00	€ 0,00
547	CONTRIBUTO REG.LE PER INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA (CORRISPONDE CAP.2695 SPESA)	22.500,00	2695	€ 22.500,00	€ 0,00
559	CONTRIBUTO REGIONALE PER TERME TRIPONZO (CORR.CAP.2884 USCITA)	50.085,68	2886	€ 43.062,82	€ 7.022,86
581	CONTRIBUTO BIM PER RIQUAL. EREMO MADONNA DELLA STELLA (CORRISPONDE CAP.2697 USCITA)	0	2697	€ 5.624,26	-€ 5.624,26
591	CONTRIBUTO BIM DI CASCIA PER `ARREDI, ATTREZZATURE INFORMATICHE` - (CAPITOLO 2600 USCITA)	11.281,80	2600	€ 8.000,00	3.281,80
600	PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DI CONCESSIONI EDILIZIE COMM.INCIDENZA (CORR.CAP.736 E+2905-2917-2996 U)	4.251,51	2793	€ 3.294,00	-€ 169,39
			2838	€ 1.126,90	
fpv	AMMODERNAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI BORGO CERRETO (SPESA CAP 2951)	149.850,00	2951	€ 149.850,00	€ 0,00
620	CONTRIBUTO RIPRISTINO DANNI STRADA COMUNALE CERRETO - PONTE DEL PIANO (U 2501)	150.000,00	2501	€ 150.000,00	€ 0,00
622	CONTRIBUTO PER RIPRISTINO DANNI MALTEMPO OPERE DI DIFESA SPONDALE (U 2503)	32.000,00	2503	€ 32.000,00	€ 0,00
fpv	CONTRIBUTO RIPRISTINO DANNI MALTEMPO - RETE VIARIA COMUNALE (U 2504)	90.000,00	2504	€ 90.000,00	€ 0,00
625	CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE COMUNALI (U 2506) - CAPOLUOGO PIAZZA PONTANO	43.000,00	2506	€ 23.620,39	19.379,61
662	CONTRIBUTO B.I.M. PER INTERVENTI SI MANUTENZIONI STABILI-MANUFATTI COMUNALI-RETE STRADALE (U 2610)	7.000,00	2610	€ 13.197,92	-6.197,92

664	SISMA 2016 CONTRIBUTO CONTO CAPITALE PER ENTE (U 2706)	567.535,85	2706	€ 567.535,85	0
0	Titolo:4. Entrate in conto capitale	1.233.054,84		€ 1.427.812,14	€ 45.092,70
	Titolo:2. spese in conto capitale	1.427.812,14			
	differenza	-194.757,30			
	uscite finanziate da fpv	-239.850,00			
	avanzo parte capitale destinato a spesa corrente	€ 45.092,70			

14. Analisi dell'indebitamento

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.			
Controllo limite art. 204/TUEL	**2015**	**2016**	**2017**
	3,70%	3,27%	1,26%

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione			
Anno	**2015**	**2016**	**2017**
Residuo debito (+)	1.401.997,88	1.342.402,38	1.462.372,88
Nuovi prestiti (+)		150.000,00	
Prestiti rimborsati (-)	-59.595,50	-30.029,50	-48.793,23
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
Totale fine anno	**1.342.402,38**	**1.462.372,88**	**1.413.579,65**
Nr. Abitanti al 31/12	1.075,00	1.066,00	1.055,00
Debito medio per abitante	1.248,75	1.371,83	1.339,89

15. Società partecipate

Le partecipazioni detenute, che si ripetono nuovamente di seguito, sono relative a precedenti provvedimenti non essendo state previste nuove partecipazioni negli ultimi anni. Le stesse in linea con le vigenti normative vengono annualmente valutate nella consistenza economica e nel merito della possibilità di mantenimento delle stesse.

- Valnerina Servizi s.c.p.a. : € 4.131,68 pari al 4% del capitale sociale;
- Valle Umbra Servizi s.p.a.: € 1.384,43 pari allo 0, 21 % del capitale sociale;
- Umbria Digitale s.c.a r.l.: € 0,56 pari allo 0,000014% del capitale sociale;

Per le partecipazioni possedute l'ente non si trova in situazione di controllo dato che le percentuali non permettono di influenzare l'andamento gestionale della società stessa ne esistono accordi contrattuali con gli altri soci dai quali si evinca la possibilità per il Comune di Cerreto di Spoleto di esercitare il controllo sulle società stesse.

16. Elencazione diritti reali di godimento e loro illustrazione

L'ente non beneficia di diritti reali di godimento sull'uso di beni altrui.

---

17. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

L'ente non ha enti ed organismi strumentali alla propria attività.

18. Verifica dei crediti e debiti con le società controllate e partecipate

L'art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, richiede di illustrare nella relazione sulla gestione gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

L'esito di tale verifica è riportato nella seguente tabella:

SOCIETA' PARTECIPATE	credito del Comune v/società	debito della società v/Comune	diff.	debito del Comune v/società	credito della società v/Comune	diff.
	Residui Attivi	contabilità della società		Residui Passivi	contabilità della società	
Valnerina Servizi Scpa	124.832,07	-	**124.832,07**			**0**
Valle Umbra Servizi Spa	42.239,44	189.878,00	**- 147.638,56**	42.239,44	189.878,00	**- 147.638,56**
Umbria digitale		233,76	**-233,76**		233,76	**- 233,76**
			0			**0**
			0			**0**
ENTI STRUM	*credito del Comune v/ente*	debito dell' ente v/Comune	*diff.*	*debito del Comune v/ente*	credito dell'ente v/Comune	*diff.*
	Residui Attivi	contabilità della società		Residui Passivi	contabilità della società	
			0			**0**
			0			**0**
			0			**0**
Note:						
1) asseverata dai rispettivi Organi di revisione e in mancanza dal legale rappresentante dell'ente						
2) asseverata dal collegio Revisori del Comune						
3) dati non ancora pervenuti / procedura in corso di definizione						
4) la società ha comunicato di non essere assoggettabile all'adempimento						

In relazione alle differenze l'organo di revisione osserva quanto segue:
La società Valnerina Servizi Scpa non ha risposto alla lettera di circolarizzazione inviata con protocollo 1549 del 14.03.2018. Il revisore invita l'Ente a sollecitare l'organo amministrativo per una risposta alla circolarizzazione.

19.Oneri ed impegni derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati

L'ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

20. Elenco delle garanzie prestate a favori di enti o di altri soggetti

L'ente non presta garanzie in favore di soggetti terzi o di altri enti.

21.Elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare del'ente

I beni dell'ente sono descritti nell'inventario depositato presso il Servizio Amministrativo dell'ente in corso di aggiornamento. L'ente ha deciso di dotarsi di software per la gestione dello stesso ed integrazione con la contabilità finanziaria e l'economato al fine di mantenere costante l'aggiornamento dell'inventario.

22. Evoluzione prevedibile della gestione

Dopo aver eseguito nei paragrafi e nelle sezioni precedenti l'analisi della situazione economico-finanziaria del Comune di Cerreto di Spoleto per l'anno 2017 si può ripartire dal riferimento stabilito con la previsione di quella che potrà essere la gestione futura.

Pur confermando la strada intrapresa negli ultimi anni di ottimizzazione economica della gestione unita ad una funzionale organizzazione di personale e dotazioni strumentali per garantire ogni anno gli stessi servizi ai cittadini con progressivo aumento degli standard qualitativi tale proponimento è al momento contrastato dalla situazione normativa nazionale incerta. La mancanza di informazioni sulle risorse economiche a disposizione e l'incertezza sul futuro organizzativo dell'ente rendono al momento difficoltosa la previsione dell'andamento gestionale.

Il quadro di incertezza si estende anche relativamente alle risorse, alle modalità e, quindi, ai tempi che si renderanno necessari per la ricostruzione post Sisma 2016, con un completo superamento della fase di emergenza ed un ritorno a condizioni di piena normalità, sia per le istituzioni coinvolte che per le imprese ed i cittadini. Ad oggi, si profila un orizzonte temporale molto lungo, dovuto sia alla durata del sisma che alle scelte optate dal Governo nazionale per le modalità di intervento di ricostruzione.